Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 9 luglio 1925** — **Numero 157**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1383.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1102.

Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, contenente le norme per rendere obbligatoria l'attuazione delle migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi, e per mettere in grado l'Ente nazionale per le industrie turistiche di raggiungere le finalità di vigilanza, che sotto tale riguardo gli sono attribuite dal proprio statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 37. — GRANATA.

Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi.

Art. 1.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche, nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità igieniche a cui intendono le disposizioni del presente regolamento.

Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai Comuni nel concedere agli effetti dell'art. 8 del decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di albergo.

Art. 2.

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'articolo 60 della legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera non ostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 451, comma 2°, del Codice penale.

Art. 3.

Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.

Il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni intrinseche dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità.

Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è dato ricorso al Prefetto che decide, sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercè applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti, ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'ambito del fabbricato e nelle sue dipendenze.

Art. 4.

Negli alberghi di nuova costruzione le camere da letto dovranno avere una cubatura di almeno 30 metri cubi a persona. Tutti gli ambienti abitati e gli altri che abbiano una superficie di pavimento superiore ai 4 metri quadrati dovranno avere luce diretta e le finestre dovranno avere una superficie libera sufficiente ad assicurare una buona aereazione.

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno.

Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aereate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

Art. 5.

Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inodore, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio.

Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno essere adottati, per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque luride predette.

Le latrine dovranno essere illuminate e ventilate con finestra allo esterno, e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati.

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovansi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato.

Art. 6.

Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite.

Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina.

Art. 7.

L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi; e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione.

Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi.

Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua.

Art. 8.

La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi.

Si dovrà vigilare perchè il bucato venga eseguito con sistemi igienici, e qualora gli alberghi dispongano di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto ad assicurare la perfetta ripulitura e sterilizzazione della biancheria.

Gli effetti letterecci dovranno pure essere mantenuti nello stato della più scrupolosa pulizia ed esenti da parassiti animali. Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati dalla polvere a periodi frequenti ed in modo igienico.

Art. 9.

Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al 1° comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.

Pei maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti.

I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione.

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato.

Art. 10.

Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garentirlo dalla molestia o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere inoltre finestre od aperture che permettano una sufficiente aereazione, ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che ne permetta la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione.

La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a m. 3,50.

Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pareti e pavimento impermeabili.

Il concime dovrà essere giornalmente asportato.

Art. 11.

I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.

Art. 12.

Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre sputacchiere igieniche in numero adeguato.

Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe.

Art. 13.

Per l'arredamento degli alberghi è vietato lo acquisto di effetti letterecci ed arredi d'uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via di eccezione, quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, si potrà consentirne l'acquisto, purchè siano sottoposti ad efficace disinfezione, che dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio locale di igiene.

Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua, con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato dal R. decreto 23 giugno 1904, n. 369.

Art. 14.

Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se non previo accertamento, in base a certificato me-

dico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia contagiosa.

Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi un'infermità di tale genere, dovrà essere allontanato al più presto.

L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di contagio.

I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico dell'esercizio. Ai fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi.

Art. 15.

A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'articolo 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.

I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 16.

Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili sia dei locali.

L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno.

Le cennate opere di ripulitura, nonchè di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità.

Art. 17.

All'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune.

Art. 18.

Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.

Art. 19.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite ai termini dell'art. 218, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1384.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1111.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia del Molise, in Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 613, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri del Molise in Campobasso;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 323, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Viste le deliberazioni del comune di Campobasso del 24 aprile 1925, della Camera di commercio di Campobasso del 24 aprile 1925 e della provincia di Campobasso del 10 maggio 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia del Molise di Campobasso, è riordinata come scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola per coltellinai, per falegnami e per elettricisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio del legno e dei metalli, nel laboratorio per coltellinai e nel laboratorio elettricisti annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di quattro capi officina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 130,000;
il comune di Campobasso, con L. 13,461.80;
la provincia di Campobasso, con L. 31,443;
la Camera di commercio di Campobasso, con L. 13,461.

La provincia di Campobasso resta obbligata, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1385.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1115.

Proroga, fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26, dell'efficacia del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, circa l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogata con il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 1° luglio 1926, con le norme stabilite nello stesso R. decreto 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1386.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1116.

Aumento di un posto nel ruolo organico degli ufficiali ammiragli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato con il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3189;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai ruoli organici degli ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina risultante dalla tabella n. 68, allegata al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è apportato l'aumento di un posto nel grado di contrammiraglio.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 51. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1387.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 1119.

Approvazione della convenzione per la proroga dell'esercizio della funicolare da Sassi a Superga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1883, n. 1304, con il quale venne approvata la convenzione 31 marzo stesso anno, per la concessione al comune di Torino, della costruzione e dell'esercizio della funicolare Sassi-Superga;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata il 21 marzo 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il rappresentante del comune di Torino, per la proroga, a tutto il 31 maggio 1932 dell'esercizio, da parte del Comune stesso, della funicolare da Sassi a Superga passata in proprietà dello Stato dal 1° aprile 1913.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 55. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1388.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 1126.

Approvazione della convenzione per la concessione dell'esercizio della tramvia a vapore da Udine a San Daniele.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 303;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 aprile 1925 fra il delegato del Ministro per i lavori pubblici ed il signor ingegnere Giacomo Cantoni, per la concessione al medesimo dell'esercizio della tramvia a trazione a vapore da Udine a San Daniele.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 62. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1389.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1129.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2085;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 151-IX (di nuova istituzione) - Spese generali, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per il funzionamento del Comitato centrale annonario e delle Commissioni provinciali annonarie	L. 200,000
Cap. n. 161-bis - Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti, ecc. (integrata la denominazione con l'aggiunta: « Spesa d'ordine »)	» 100,000
	L. 300,000

In diminuzione:

Cap. n. 90-bis - Spese generali, esclusi i premi di operosità, ecc. (soppresso)	L. 200,000
Cap. n. 186 - Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. (da conservare in bilancio per memoria)	» 100,000
	L. 300,000

Art. 2.

Tutti gli atti ed ordinativi di pagamento emessi nell'esercizio 1924-25 con imputazione al cap. n. 90-bis dello stato di previsione anzidetto, si intendono riferiti al capitolo di nuova istituzione n. 151-IX.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 65. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1390.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. **1128.**

Variazioni compensative al bilancio degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli e Palermo, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 febbraio 1925, n. 87;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli e Palermo, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 63. — CASATI.

Tabella di variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli e Palermo, per l'esercizio finanziario 1924-25.

ECONOMATO GENERALE DI FIRENZE.

Entrata.

Maggiori entrate:

Cap. n. 2. — Proventi di benefici vacanti . . . . L. 48,000

Cap. n. 5-*bis* (modificata la denominazione). — Ricupero verso l'ex cassiere dell'Economato generale di Firenze, Ricchiardino Alfredo, per somme anche di pertinenza di terzi da lui sottratte dalla Cassa economale.

Spesa.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1. — Spese di personale e generali di amministrazione . . . . L. 48,000

Cap. n. 9-*bis* (modificata la denominazione). — Saldo impegni di spese residue per contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra.

Cap. n. 9-*ter* (modificata la denominazione). — Saldo impegni di spese residue per restituzione agli aventi diritto delle somme corrispondenti a depositi di terzi sottratti dalla Cassa economale dall'ex cassiere Ricchiardino Alfredo.

ECONOMATO GENERALE DI MILANO.

Entrata.

Maggiori entrate:

Cap. n. 2. — Proventi di benefici vacanti . . . . L. 46,000

Spesa.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1. — Spese di personale e generali di amministrazione . . . . L. 46,000

ECONOMATO GENERALE DI NAPOLI.

Spesa.

Cap. n. 9-*bis* (modificata la denominazione). — Saldo impegni di spese residue per spese di personale e generali di amministrazione, riferibili all'esercizio 1921-22 e retro.

ECONOMATO GENERALE DI PALERMO.

Entrata.

Maggiori entrate:

Cap. n. 2. — Proventi di benefici vacanti . . . . L. 83,000

Spesa.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1. — Spese di personale e generali di amministrazione	L. 68,000
Cap. n. 2. — Imposte, tasse e contributi	» 5,000
Cap. n. 6. — Spese diverse e casuali	» 10,000
	L. 83,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 1391.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. **1130.**

Conferimento dei posti di ingegnere di 3ª classe del personale tecnico delle carceri e dei riformatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 15 e 19 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti d'ingegnere di 3ª classe del personale tecnico delle carceri e dei riformatori (grado 9° della tabella 18 dell'allegato 2° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), vengono conferiti mediante pubblico concorso per esami, su programma da stabilirsi col decreto Ministeriale che bandirà il concorso, con deroga alle norme relative ai passaggi di categoria ed alla sistemazione in ruolo degli avventizi, invalidi, combattenti e non combattenti.

Gli aspiranti debbono provare:

1° di essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

2° di aver compiuto alla data del decreto che bandisce il concorso gli anni 25 e non oltrepassati i 35. E' elevato di 5 anni detto limite massimo di età per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

3° di avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4° di essere forniti della laurea di ingegnere civile o industriale conseguita in uno degli istituti superiori del Regno;

5° di avere almeno sei anni di servizio professionale libero o in servizio di altre Amministrazioni dello Stato;

6° di essere di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice è costituita:

a) dal direttore generale delle carceri e dei riformatori, presidente;

b) dal direttore capo della divisione personale delle carceri e dei riformatori, membro;

c) da un ispettore superiore del corpo Reale del Genio civile, membro;

d) da un professore universitario d'ingegneria, membro;

e) dall'ingegnere di 1ª classe del personale tecnico dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato della Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Art. 3.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati ingegneri di 3ª classe in prova e conseguiranno la nomina definitiva dopo sei mesi di servizio, a seguito di parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il servizio di prova sarà ad essi corrisposta la indennità mensile di L. 500, giusta il decreto del Ministro per le finanze 1° dicembre 1923, emanato in relazione all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Le promozioni da una classe all'altra degli ingegneri si effettuano con l'osservanza delle norme generali stabilite dagli ordinamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Si applicano al personale tecnico delle carceri e dei riformatori tutte le disposizioni concernenti l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lo stato giuridico degli impiegati civili approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le norme esecutive, interpretative e integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nonchè quelle di carattere generale emanate in relazione alle suddette e non contrastanti a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1925.
Atti del Governo, registro, 238, *foglio* 66. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1392.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 1085.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Beatissimi Voi », presso il Regio liceo-ginnasio di Chieti.

N. 1085. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Beatissimi Voi » presso il Regio liceo-ginnasio di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1925.

Numero di pubblicazione 1393.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1125.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelletto d'Orba.

N. 1125. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castelletto d'Orba viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità con l'obbligo di devolverne le rendite per l'assistenza a domicilio degli ammalati poveri del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1925.

DECRETO PREFETTIZIO 1° luglio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Poli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto 5 aprile 1925, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Poli;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Poli è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 1° luglio 1925.

Il Prefetto: D'ANCORA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 22, dal 25 al 31 maggio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Avellino	S. Angelo L.	Calitri	O	—	1
Cosenza	Castrovillari	Platai	B	—	1
Foggia	Bovino	Deliceto	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	—	1
Milano	Lodi	Villavesco	B	—	1
Novara	Novara	S. Pietro M.	B	—	1
Pavia	Mortara	Confienza	B	—	1
Id.	Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Pavia	Pavia	B	—	1
Id.	Voghera	Torrazza	B	—	1
Pola	Capodistria	Decani	B	—	1
Id.	Id.	Paugnano	B	—	1
R. Calabria	Palmi	Cittanova	B	—	1
Salerno	Salerno	Salerno	B	—	1
Trento	Rovereto	Mori	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Arzignano	B	—	2
				1	16
		Carbonchio sintomatico			
Modena	Modena	Formigine	B	—	2
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	B	1	—
Torino	Torino	Andezeno	B	—	1
Trento	Rovereto	Mori	B	—	1
				2	4
		Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	Castelceriolo	B	1	—
Id.	Id.	Mandrogne	B	2	—
Id.	Id.	S. Giuliano V.	B	—	1
Id.	Casale	Borgo S. Mart	B	1	—
Id.	Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Id.	Poncaro	B	—	3
Id.	Novi Ligure	Novi Ligure	B	—	2
Ancona	Ancona	Sirolo	B	5	—
Aquila	Aquila	Camarda	B	5	—
Id.	Sulmona	Bugnara	B	4	—
Id.	Id.	Pettorano	B	4	—
Belluno	Belluno	Tambre	B	—	1
Id.	Feltre	Arsiè	B	—	2
Id.	Id.	Lentiai	B	2	3
Id.	Id.	Sovramonte	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Bergamo	B	1	—
Id.	Id.	Brembate Sop.	B	4	2
Id.	Id.	Cepino	B	2	—
Id.	Id.	Colognola	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica*.			
Bergamo	Bergamo	Costa Mezz.	B	1	3
Id.	Id.	Gerosa	B	1	—
Id.	Id.	Locate	B	1	1
Id.	Id.	Poscante	B	1	—
Id.	Id.	Redona	B	2	—
Id.	Id.	Sedrina	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	3	—
Id.	Id.	Trescore	B	2	—
Id.	Clusone	Gazzaniga	B	1	—
Id.	Id.	Gorno	B	—	1
Id.	Id.	Monasterolo	B	2	—
Id.	Id.	Valgoglio	B	1	—
Id.	Treviglio	Bariano	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	1	—
Id.	Id.	Covo	B	2	1
Id.	Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Id.	Mozzanica	B	1	4
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Id.	Id.	Treviglio	B	—	1
Bologna	Bologna	Castelfranco E.	B	—	2
Id.	Id.	Imola	B	—	1
Brescia	Brescia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Id.	Caionvico	B	2	—
Id.	Id.	Carzago R.	B	1	—
Id.	Id.	Cizzago	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	2	—
Id.	Id.	Corticelle	B	1	1
Id.	Id.	Ghedi	B	2	—
Id.	Id.	Lonato	B	8	2
Id.	Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Id.	Provezze	B	1	—
Id.	Id.	Quinzanello	B	1	—
Id.	Id.	Visano	B	1	—
Id.	Chiari	Orzivecchi	B	3	—
Id.	Id.	Scarpizzolo	B	1	—
Id.	Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Salo	Bagolino	B	2	1
Id.	Id.	Gargnano	B	1	—
Id.	Id.	Volciano	B	1	—
Id.	Id.	Treviso B.	B	—	1
Id.	Verolanuova	Gottolengo	B	12	—
Id.	Id.	Pralboino	B	1	2
Id.	Id.	Pontevico	B	15	1
Id.	Id.	Manerbio	B	2	—
Id.	Id.	Quinzano O.	B	2	—
Id.	Id.	S. Gervasio B.	B	—	1
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Campobasso	Isernia	Pozzilli	B	5	4
Id.	Id.	Sesto Campano	B	2	3
Id.	Id.	Venafro	B	5	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	B	5	2
Como	Como	Alzate B.	B	2	—
Id.	Id.	Bellagio	B	—	1
Id.	Id.	Cremia	B	2	—
Id.	Id.	Cucciago	B	—	4
Id.	Id.	Rogeno	B	8	—
Id.	Id.	Solsago	B	1	—
Id.	Lecco	Barzanò	B	1	—
Id.	Id.	Imbersago	B	1	3
Id.	Id.	Margno	B	—	1
Id.	Id.	Premana	B	2	—
Id.	Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	—	3
Id.	Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Castello V. T.	B	1	—
Id.	Id.	Marchirolo	B	2	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Como	Varese	Masciago	B	—	1
Id.	Id.	Valganna	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Calvatone	B	—	1
Id.	Id.	Gussola	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni C.	B	2	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	1
Id.	Id.	Solarolo R.	S	1	—
Id.	Id.	Id.	B	2	—
Id.	Id.	Voltido	B	3	—
Id.	Crema	Palazzo Pign.	B	—	1
Id.	Id.	Soncino	B	8	4
Id.	Cremona	Casalbuttano	B	1	1
Id.	Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Id.	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	—	1
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	3	1
Id.	Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Id.	Grumello C.	B	2	—
Id.	Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	3	2
Id.	Id.	S. Martino Bel.	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	1	—
Id.	Id.	Tredossi	B	2	—
Cuneo	Cuneo	Fossano	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	7	—
Id.	Id.	Poggiorenatico	B	2	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	2	—
Id.	Id.	Mesola	B	3	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	3	2
Id.	Id.	Copparò	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	7	8
Id.	Id.	Jolanda	B	3	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Rò	B	—	1
Firenze	Firenze	Scaperia	B	2	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	San Miniato	Castelfiorentino	B	2	—
Id.	Id.	Vinci	B	1	—
Foggia	Foggia	Margher. di S.	Cp	—	7
Forlì	Cesena	Cesena	B	2	—
Id.	Forlì	Forlì	B	5	1
Id.	Rimini	Rimini	B	1	—
Friuli	Cividale	Premariacco	B	—	2
Id.	Pordenone	Azzano S.	B	1	—
Id.	Udine	Aquileia	B	—	1
Id.	Id.	Muscoli-Stras.	B	—	1
Id.	Id.	Pravisdomini	B	1	—
Friuli	Udine	S. Vito al Tagl.	B	1	3
Id.	Id.	Trisignano	B	—	1
Genova	Chiavari	Comacchio	B	1	—
Id.	Genova	Quinto	B	—	1
Id.	Id.	Recco	B	1	—
Lecce	Brindisi	Guagnano	B	—	1
Id.	Gallipoli	Alezio	O	1	—
Id.	Lecce	Galatine	Cp	1	1
Id.	Id.	Lecce	B	11	—
Lucca	Castelnuovo G.	Castelnuovo	B	2	3
Id.	Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Id.	Pieve Fosciana	B	—	2
Id.	Lucca	Bagni di Lucca	B	3	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Coreglia	B	2	—
Id.	Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	1	—
Mantova	Mantova	Borgoforte	B	2	—
Id.	Id.	Canneto	B	—	1
Id.	Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Id.	Castelgoffredo	B	—	1
Id.	Id.	Ceresana	B	1	1
Id.	Id.	Commessaggio	B	—	1
Id.	Id.	Dosolo	B	1	—
Id.	Id.	Mariana	B	—	1
Id.	Id.	Marcaria	B	1	1
Id.	Id.	Magnacavallo	B	1	2
Id.	Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Id.	Motteggiana	B	2	3
Id.	Id.	Pegognaga	B	3	2
Id.	Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	3	—
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	1	—
Id.	Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	5	3
Id.	Id.	Revere	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Sabbioneta	B	—	2
Id.	Id.	S. Benedetto	B	2	3
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	3	3
Id.	Id.	Suzzara	B	2	3
Id.	Id.	Viadona	B	2	2
Id.	Id.	Villa Poma	B	2	2
Id.	Id.	Volta	B	1	—
Massa-Carr. (a)	Massa	Licciano	B	10	6
Id.	Id.	Montignoso	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Gaggiano	B	—	2
Id.	Id.	Casarile	B	4	1
Id.	Id.	Rosate	B	1	1
Id.	Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Id.	Zibido S. Giac.	B	—	1
Id.	Lodi	Castelnuovo B.	B	—	1
Id.	Id.	Corte Palasio	B	—	2
Id.	Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Id.	Terran. dei Pas.	B	—	1
Id.	Milano	Cisliano	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	—	2
Id.	Id.	Opera	B	1	1
Id.	Id.	Pieve Eman.	B	—	1
Id.	Id.	Rozzano	B	1	1
Id.	Id.	Vaprio d'Adda	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Covezzo	B	2	—
Id.	Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Id.	Finale	B	5	2
Id.	Id.	Mirandola	B	17	2
Id.	Id.	S. Felice	B	3	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	3	—
Id.	Modena	Bomporto	B	2	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Carpi	B	7	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	7	—
Id.	Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Id.	Guiglia	B	3	1
Id.	Id.	Maranello	B	1	1
Id.	Id.	Modena	B	10	3
Id.	Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Sassuolo	B	4	—
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	6	—
Id.	Id.	Soliera	B	4	—
Id.	Id.	Vignola	B	4	—
Id.	Pavullo	Frassinoro	B	11	—
Id.	Id.	Monfestino	B	4	—
Id.	Id.	Montefiorino	B	22	1
Id.	Id.	Montese	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	2	—
Id.	Id.	Zocca	B	3	—
Novara	Biella	Gaglianico	B	1	—
Id.	Id.	Tricerro	B	1	—
Id.	Novara	Agrate	B	1	—
Id.	Id.	Alzate	B	1	—
Id.	Id.	Biandrate	B	—	1
Id.	Id.	Borgolavezzaro	B	5	1
Id.	Id.	Fara	B	—	1
Id.	Id.	Garbagna	B	7	1
Id.	Id.	Granozzo	B	1	1
Id.	Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Id.	Terdobbiate	B	2	—
Id.	Id.	Veruno	B	2	—
Id.	Id.	Vespolate	B	4	—
Id.	Varallo	Alagna	B	2	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Id.	Casanova	B	—	1
Id.	Id.	Formigliana	B	—	2
Id.	Id.	Trino	B	1	—
Padova	Padova	Campodoro	B	—	1
Id.	Id.	Casalserugo	B	1	—
Id.	Id.	Codevigo	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo Padov.	B	1	2
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio Per.	B	2	—
Id.	Id.	Torreglia	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	4	1
Id.	Id.	Busseto	B	4	1
Id.	Id.	Fontanellato	B	—	3
Id.	Id.	S. Secondo	B	—	1
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	5	5
Id.	Parma	Collecchio	B	2	2
Id.	Id.	Colorno	B	—	1
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	3	4
Id.	Id.	Corniglio	B	3	5
Id.	Id.	Felino	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	—	1
Id.	Id.	Lesignano	B	4	—
Id.	Id.	Mezzani	B	1	1
Id.	Id.	Monchio	B	—	2
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	4	4
Id.	Id.	Palanzano	B	—	4
Id.	Id.	Sorbolo	B	2	2
Id.	Id.	Torrile	B	3	2
Id.	Id.	Vigatto	B	2	7
Pavia	Mortara	Breme	B	1	—
Id.	Id.	Cerretto	B	—	1
Id.	Id.	Cergnago	B	2	1
Id.	Id.	Cozzo	B	3	—
Id.	Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Id.	Olevano	B	—	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	3
Id.	Id.	Vigevano	B	3	—
Id.	Pavia	Cava Man.	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Cura C.	B	1	—
Id.	Id.	Gerenzago	B	—	1
Id.	Id.	Magherno	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	—
Id.	Id.	S. Nazzaro	B	—	1
Id.	Id.	Torre V. P.	B	—	1
Id.	Id.	Trvolzio	B	1	—
Id.	Id.	Valle S.	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	1	—
Id.	Voghera	Bosnasco	B	—	1
Id.	Id.	Verretto	B	—	1
Perugia	Foligno	Spello	B	1	1
Pesaro-Urbino	Pesaro	Serungarina	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	1	1
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	4	—
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Lugagnano	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	2
Pisa (*a*)	Pisa	B. S. Giuliano	B	2	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Pisa	B	5	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	4	—
Id.	Id.	Fauglia	B	1	—
Id.	Volterra	Piombino	B	1	2
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	—
Id.	Id.	Brisighella	B	—	1
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	1	—
Id.	Id.	Solarolo	B	—	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	—	1
Id.	Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Ravenna	B	3	—
Reggio Calabr.	Gerace	Camini	B	1	1
Id.	Id.	Monasterace	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	1	1
Id.	Id.	Stilo	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	Boretto	B	—	1
Id.	Id.	Campagnola	B	2	1
Id.	Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	Id.	Guastalla	B	1	—
Id.	Id.	Suzzara	B	1	2
Id.	Id.	Reggiolo	B	—	1
Id.	Id.	Novellara	B	5	—
Id.	Reggio Emilia	Bibbiano	B	4	1
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Campegine	B	—	1
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	2	—
Id.	Id.	Castelnovo S.	B	1	—
Id.	Id.	Cavriago	B	—	2
Id.	Id.	Gattatico	B	2	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	3	3
Id.	Id.	Rubiera	B	1	—
Id.	Id.	S. Ilario d'En	B	—	6
Roma	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella S.	B	1	—
Id.	Roma	Castelnuovo	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Roma	Roma	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Rovigo	Rovigo	Arquà Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Badia Pol.	B	—	4
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	1	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo B.	B	1	1
Id.	Id.	Calto	B	2	—
Id.	Id.	Canda	B	3	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	3	—
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	—	1
Id.	Id.	Croectta	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	—	2
Id.	Id.	Pincara	B	2	—
Id.	Id.	Melara	B	—	2
Id.	Id.	Salara	B	—	2
Id.	Id.	Trecenta	S	5	4
Siena	Siena	Monteroni	B	—	7
Id.	Id.	Siena	B	—	3
Sondrio	Sondrio	Sondrio	B	1	—
Taranto	Taranto	Taranto	O	—	2
Torino	Ivrea	Barone C.	B	—	1
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cumiana	B	1	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	2	—
Id.	Susa	Bruzolo	B	1	—
Id.	Torino	Chiari	B	1	—
Id.	Id.	Col S. Giovanni	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Rivoli	B	—	1
Id.	Id.	Verrua S.	B	1	—
Trento	Bolzano	Tires	B	—	3
Id.	Borgo	Castelnovo	B	10	—
Id.	Id.	Roncegno	B	4	1
Id.	Trento	Cavedine	B	2	—
Id.	Id.	Fierozzo	B	1	—
Treviso	Treviso	Castel di God.	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Trieste	Sesana	Sesana	B	1	—
Venezia	Venezia	S. Donà di P.	B	—	1
Id.	Id.	Spinea	B	1	—
Verona	Verona	Cerea	B	—	1
Id.	Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Id.	Nogarole di R.	B	—	1
Id.	Id.	Sona	B	1	—
Id.	Id.	Verona	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Camisano	B	4	5
Id.	Id.	Castelgomberto	B	2	1
Id.	Id.	Foza	B	—	1
Id.	Id.	Grumolo	B	—	1
Id.	Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Id.	Montegaldella	B	3	3
Id.	Id.	Mason	B	4	—
Id.	Id.	Sandrigo	B	1	—
Id.	Id.	Thiene	B	—	1
Id.	Id.	Vicenza	B	4	3
				708	353
		Malattie infettive dei suini			
Ancona	Ancona	Fabriano	S	—	1
Aquila	Aquila	Molina	S	—	1
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	4	—
		Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Aquila	Cittaducale	Petrella	S	—	2
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Id.	Cortona	S	4	3
Id.	Id.	Foiano Ch.	S	1	—
Id.	Id.	Monte S. M. T.	S	1	—
Id.	Id.	Talla	S	—	1
Ascoli-Piceno	Fermo	Fermo	S	3	—
Id.	Id.	Monterubbiano	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	2	—
Avellino	Ariano	Orsara	S	—	2
Id.	Id.	S. Sossio B.	S	—	1
Id.	Avellino	Avellino	S	—	1
Id.	Id.	Lapio	S	—	4
Id.	Id.	Montefusco	S	—	1
Id.	S. Angelo L.	Gesualdo	S	—	5
Belluno	Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Feltre	Cesio	S	1	—
Id.	Id.	Feltre	S	—	1
Brescia	Chiari	Acqualunga	S	—	1
Id.	Id.	Palazzolo O.	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	2	—
Id.	Id.	Riccia	S	3	2
Id.	Larino	Casacalenda	S	—	5
Caserta	Caserta	Presenzano	S	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Magisano	S	—	4
Id.	Id.	Zagarise	S	5	3
Como	Como	Bellagio	S	—	2
Cosenza	Castrovillari	Trebisacce	S	—	2
Id.	Cosenza	Grimaldi	S	2	—
Id.	Id.	Lattarico	S	3	—
Id.	Paola	Scalea	S	2	—
Cremona	Cremona	Cremona	S	—	2
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	2	1
Id.	Id.	Casell. e Torri	S	1	—
Id.	Id.	Firenze	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Bovino	Faeto	S	1	16
Forlì	Cesena	Cesena	S	4	—
Id.	Rimini	Morciano	S	—	1
Friuli	Cividale	Buttrio	S	1	—
Id.	Id.	Manzano	S	1	—
Id.	Gradisca	Brazzano	S	—	1
Id.	Id.	Cormons	S	—	1
Id.	Id.	Medana	S	—	1
Id.	Udine	Udine	S	—	2
Lecce	Brindisi	S. Vito dei N.	S	2	—
Lucca	Lucca	Capannori	S	—	2
Macerata (a)	Macerata	Potenza Picena	S	2	6
Mantova	Mantova	S. Giorgio	S	—	1
Id.	Id.	Viadana	S	—	4
Modena	Modena	Campogalliano	S	—	1
Id.	Id.	Fiorano	S	—	1
Id.	Id.	Modena	S	5	1
Id.	Id.	Nonantola	S	5	1
Id.	Id.	Novi	S	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	S	—	1
Novara	Pallanza	Omegna	S	—	1
Parma	Parma	Traversetolo	S	1	—
Perugia	Perugia	Castiglione L.	S	—	2
Pesaro-Urbino	Urbino	Cagli	S	—	1
Piacenza	Piacenza	Alseno	S	1	—
Id.	Pisa	Pisa	S	—	1
Pisa	Volterra	Volterra	S	1	—
Pola	Capodistria	Decani	S	—	1
Id.	Id.	Maresego	S	—	1
Id.	Pola	Dignano	S	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Malattie infettive dei suini.			
Pola	Pola	Rovigno	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Id.	Ravenna	S	5	—
Reggio Emilia	Guastalla	Rio Saliceto	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	Bagnoli in P.	S	—	1
Id.	Id.	Cavriago	S	1	—
Id.	Id.	Correggio	S	2	—
Roma	Rieti	Belmonte S.	S	1	—
Id.	Roma	Anticoli	S	1	—
Id.	Id.	Montorio	S	1	—
Id.	Id.	Roma	S	1	—
Salerno	Campagna (b)	Valva	S	—	1
Id.	Salerno	Pontecagnano	S	—	1
Siena	Siena	Casola d'Elsa	S	—	1
Id.	Id.	Colle d'Elsa	S	2	1
Id.	Id.	Monticiano	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	—	1
Teramo	Penne	Castigl. M. R.	S	4	—
Id.	Id.	Castilenti	S	2	—
Id.	Teramo	Castiglione V.	S	7	—
Id.	Id.	Isola G. Sasso	S	2	—
Trento	Bolzano	Caldaro	S	—	3
Id.	Id.	Gries	S	6	4
Id.	Id.	Sarentino	S	1	—
Id.	Borgo	Castelnovo	S	—	1
Id.	Id.	Roncegno	S	—	1
Id.	Brunico	Montassilone	S	—	1
Id.	Id.	Riscone	S	—	1
Id.	Cavalese	Egna	S	—	4
Id.	Id.	Termeno	S	1	—
Id.	Merano	Castelbello	S	—	1
Id.	Id.	Ciardes	S	—	2
Id.	Id.	Nalles	S	—	2
Id.	Id.	Naturno	S	—	3
Trieste	Trieste	Trieste	S	32	16
Verona	Verona	Verona	S	—	5
				136	149
		Morva.			
Alessandria (b)	Alessandria	Cascinagrossa	E	—	1
Lecce	Gallipoli	Nardò	E	1	—
Milano	Milano	Milano	E	—	1
Napoli	Castellammare	S. Giuseppe	E	—	1
Id.	Napoli	Napoli	E	1	—
Ravenna (b)	Faenza	Bagnara di R.	E	1	—
Roma	Roma	Roma	E	1	—
Torino	Ivrea	S. Giusto	E	—	1
				4	4
		Morbo coitale maligno.			
Bergamo	Treviglio	Antegnate	E	—	1
Id.	Id.	Covo	E	—	1
Brescia	Brescia	Travagliato	E	—	1
				—	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Farcino criptococcico			
Aquila	Sulmona	Sulmona	E	—	1
Avellino	Ariano	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Avellino	Atripalda	E	2	—
Id.	Id.	Avellino	E	6	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Manocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Mugnano	E	3	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Pratola	E	1	—
Id.	Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Id.	S. Angelo e Sc.	E	1	—
Id.	Id.	S. Mart. V. C.	E	—	1
Id.	Id.	S. Polito M.	E	—	1
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	Id.	Volturare	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	S. Mango	E	2	—
Bari	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id	Ruvo	E	2	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	3	3
Id.	Id.	Terranova	E	5	—
Caserta	Caserta	Sparanise	E	—	1
Id.	Acireale	Castiglione	E	1	—
Catania	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Id.	Id.	Mesagne	E	1	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Napoli	Napoli	E	9	—
Palermo	Palermo	Borgello	E	2	—
Id.	Id.	Palermo	E	88	2
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Roma	Roma	Roma	E	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	2	—
Id.	Id.	Cave dei Tirr.	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. Gior.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Infer.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Id.	Vallo Lucania	Piaggine	E	1	—
Siracusa	Modica	Ragusa	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	1	—
Id.	Id.	Sesta God.	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	32	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	E	1	—
Id.	Id.	Palagianello	E	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	6	—
				220	9

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Rabbia.			
Alessandria	Casale	Casale	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	3	—
Ascoli-Piceno	Ascoli	S. Benedetto	Cp	—	1
Id.	Id.	Cossignano	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Elpidio	Cn	—	1
Bari (b)	Bari	Ceglie	Cn	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Id.	Id.	Canosa	Cn	1	—
Benevento (a)	Cerreto	S. Agata	Cn	—	1
Bologna	Bologna	Bologna	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Monserrato	Cn	—	1
Id.	Id.	Pirri	Cn	—	1
Id.	Id.	Serdiana	B	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Resuttano	Cn	—	1
Caserta	Sora	Pontecorvo	Cn	—	1
Como	Como (b)	Como	Cn	—	6
Id.	Lecco	Garbagn. M. (b)	Cn	—	1
Id.	Id.	Robbiate	Cn	—	1
Id.	Varese (b)	Varese	Cn	—	4
Firenze	Firenze	Incisa V. A.	Cn	—	1
Id.	Id.	Vaglia	B	1	—
Foggia	Bovino	Faeto	Cn	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	Cn	1	—
Id.	Id.	M. S. Angelo	Cn	2	—
Id.	S. Severo	Serra Capriola	E	1	—
Lucca	Lucca	Camaiore	Cn	—	1
Macerata (a)	Macerata	Recanati	Cn	1	—
Milano	Milano	Milano	Cn	3	2
Modena	Pavullo	Montefiorini	Cn	—	2
Id.	Id.	Pievepelago	Cn	—	2
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	4	4
Novara	Vercelli	Crescentino	Cn	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	8	—
Id.	Termini	Caccamo	B	3	—
Id.	Parma	Lesignano	Cn	1	—
Parma	Id.	Parma	Cn	1	—
Perugia	Perugia	Todi	Cn	—	2
Id.	Spoleto	Bevagna	Cn	—	1
Id.	Urbino	Cagli	Cn	1	—
Pesaro-Urbino	Id.	Urbino	Cn	1	—
Pisa	Volterra	Cecina	Cn	—	1
Roma	Roma	Marino	Cn	—	1
Id.	Velletri	Piperno	B	—	1
Salerno	Salerno	Pagani	Cn	—	1
Siracusa	Modica	Modica	Cn	2	—
Id.	Id.	Ragusa	Cn	1	—
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	1	—
Id.	Id.	Pulsano	Cn	1	—
Teramo	Penne	Collecorvino	Cn	—	1
Id.	Id.	Elice	Cn	—	1
				43	47
		Rogna			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Aquila	O	2	—
Id.	Id.	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Campotosto	B	—	2
Id.	Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Id.	Castel V. S.	O	1	—
Id.	Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Rabbia.*			
Aquila	Aquila	Molina	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Avezzano	Aielli	O	1	—
Id.	Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Opi	O	1	—
Id.	Id.	Ortona	O	—	1
Id.	Id.	Ortucchio	E	—	1
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Id.	Trasacco	O	—	1
Id.	Cittaducale	Cantalice	O	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Bagnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—
Id.	Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano	O	1	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Avellino	Ariano	Monteleone	O	1	—
Id.	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Campobasso	Isernia	Casteldelgiud.	O	5	—
Id.	Id.	S. Pietro Avell.	O	4	—
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	9	—
Foggia	Bovino	Ascoli S.	O	2	—
Id.	S. Severo	S. Marco in L.	O	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro G.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle	O	3	—
Id.	Id.	Sefro	O	3	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	1	—
Roma	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Viterbo	Orte	O	—	1
Salerno	Campagna	Buccino	O	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	O	59	—
Trento	Cavalese	Salorno	Cp	1	—
				134	6
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Foggia	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	1	—
Roma	Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano S.	O	1	—
Salerno	Campagna	Ottati	O	3	—
Id.	Salerno	Giffoni V. P.	O	1	—
				12	—
		Vaiuolo ovino.			
Aquila	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id	Id	Capistello	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Avellino	Avellini	Avella	O	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Orbetello	O	6	—
Pisa	Pisa	B. S. Giuliano	O	2	—
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza (a)	Lagonegro	Tursi	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Roma	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Labico	O	1	—
Id.	Rieti	Magliano S.	O	—	1
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
				22	2
	Colera dei polli.				
Aquila	Aquila	Rocca di C.	P	4	—
Id.	Avezzano	Ortona	P	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Zagarise	P	—	7
Modena	Pavullo	Prignano	P	—	5
Piacenza	Piacenza	Fiorenzuola	P	—	1
Pisa	Pisa	Calci	P	—	2
Vicenza	Vicenza	Montecchio M.	P	—	1
Id.	Id.	Sossano	P	—	1
				5	17
	Peste aviaria.				
Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone	P	1	—
	Tubercolosi.				
Ancona	Ancona	Castelbellino	B	—	1
	Aborto epizootico.				
Novara	Novara	Vespolate	B	1	—
	Barbone bufalino.				
Salerno	Campagna	Eboli	Bf	1	—
Id.	Salerno	Pontecagnano	Bf	1	—
				2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	12	16	17
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	47	402	1061
Malattie infettive dei suini	39	105	285
Morva	7	8	8
Morbo coitale maligno	2	3	3
Farcino criptococcico	15	62	229
Rabbia	28	52	90
Rogna	13	48	140
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	9	12
Vaiuolo ovino	7	17	24
Colera dei polli	6	8	22
Peste aviare	1	1	1
Tubercolosi	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone bufalino	1	2	2

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4543 — Data della ricevuta: 16 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rava Luigi fu Giuseppe, senatore del Regno — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1000 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Antonio Marasca fu Giacinto, per conto del minore Francesco Antonio De Luca di Giulio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 250 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 413 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Lucenteforte Alfonso, per conto della Congregazione di carità di Venafro — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2333 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pastena Alfonso fu Domenico — Titoli del debito pubblico al portatore n. 12 — Ammontare della rendita L. 1123.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2332 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pastena Alfonso fu Domenico — Titoli del debito pubblico al portatore n. 14 — Ammontare della rendita L. 493.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1º luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli e prove orali a cattedre in Regi istituti medi di 1° grado riservati ai mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione di 1° grado, mediante concorsi per soli titoli, a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra;

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 22 dicembre 1924 con la quale furono indetti gli accennati concorsi;

Veduta la legge 25 giugno 1925, n. 1090, con la quale è convertito in legge l'accennato R. decreto 6 novembre 1924, numero 1832, e con cui sono sostituite, nell'art. 2 prima parte di questo, alle parole « per soli titoli » le parole « per titoli e prova orale »;

Considerata la necessità di modificare in conseguenza la menzionata ordinanza ministeriale 22 dicembre 1924 nel senso che i concorsi da questa contemplati debbano intendersi banditi per titoli e prova orale;

Veduto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 735, che estende ad altre categorie di persone i benefici di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, convertito in legge con la legge 25 giugno 1925, n. 1090;

Veduto il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, relativo ai concorsi a cattedre nei Regi Istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Ordina:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli e prova orale senza limitazione di posti a cattedre di secondaria importanza nei Regi istituti medi di istruzione di primo grado:

Concorsi	Cattedre a cui ognuno dei concorsi dà accesso
1° gruppo: Materie letterarie nelle scuole complementari	Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.
2° gruppo: Materie letterarie negli istituti medi inferiori	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia. c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.
3° gruppo: Materie letterarie nei ginnasi superiori	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.
4° gruppo: a) Lingua francese	a) Ginnasio: Lingua francese. b) Istituto tecnico (corso inferiore): id. c) Istituto magistrale (corso inferiore): id. d) Scuola complementare: id.
4° gruppo: b) Lingua inglese.	a) Ginnasio: Lingua inglese. b) Istituti tecnici (corso inferiore): id. c) Istituti magistrali (corso inferiore): id. d) Scuole complementari: id.
4° gruppo: c) Lingua tedesca.	a) Ginnasio: Lingua tedesca. b) Istituto tecnico (corso inferiore): id. c) Istituto magistrale (corso inferiore): id. d) Scuola complementare: id.
4° gruppo: d) Lingua spagnuola.	a) Ginnasio: Lingua spagnuola. b) Istituto tecnico (corso inferiore): id. c) Istituto magistrale (corso inferiore): id. d) Scuola complementare: id.
4° gruppo: e) Serbo-croato.	a) Istituto magistrale (corso inferiore): serbo-croato.
4° gruppo: f) Sloveno.	a) Istituto magistrale (corso inferiore): sloveno. b) Scuola complementare: id.
4° gruppo: g) Greco moderno.	Scuola complementare: greco moderno.
5° gruppo: Materie scientifiche negli istituti medi inferiori	a) Ginnasio isolato: Matematica. b) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica. c) Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria.
6° gruppo: Disegno	a) Istituto tecnico (corso inferiore): Disegno. b) Scuola complementare: id.

Art. 2.

Ai concorsi sopra indicati possono prender parte:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, a qualunque categoria appartengano;

b) le vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-1918 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi;

c) gli ex combattenti che si trovino, per ciò che riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 1°, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (1) ed abbiano prestato servizio o come insegnanti di ruolo o come supplenti od incaricati nelle scuole medie Regie o pareggiate — comprese le scuole medie italiane all'estero — o come assistenti universitari almeno per due anni scolastici, computandosi l'anno scolastico, a tale effetto, della durata ininterrotta

(1) Ex combattenti feriti o decorati al valor militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti mobilitati e, quanto ai militari addetti ai comandi, abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata.

non minore di sette mesi, oppure abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7 decimi in concorsi speciali per cattedre di scuole medie Regie dal 1919 in poi.

Per i supplenti od incaricati ed assistenti che prestino attualmente servizio per nomina ottenuta prima del 1° dicembre 1924, l'anno corrente si computa agli effetti dell'ammissione al concorso nei due anni di cui al comma precedente. Nella categoria *c*) sono comprese anche le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o della Croce Rossa dislocati nella zona di operazioni.

Art. 3.

Per l'ammissione sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per i concorsi di cui ai gruppi 1° e 2° la laurea in lettere, oppure il doppio diploma d'italiano e di storia e geografia d'istituto superiore di magistero oppure il diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero (antico e nuovo ordinamento);

b) per il concorso di cui al gruppo n. 3 la laurea in lettere;

c) per il concorso di cui al gruppo 5, la laurea in matematica o in scienze naturali oppure la laurea mista in scienze fisiche e naturali oppure la laurea mista in scienze fisiche e matematiche;

d) per i concorsi di cui ai gruppi n. 4 *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua straniera per la quale si domanda l'ammissione; per lo spagnuolo, lo sloveno, il serbo-croato e il greco moderno titoli di studio e documenti che valgano ad attestare la sicura conoscenza di tali lingue e la capacità ad insegnarle nelle pubbliche scuole;

e) per il concorso di cui al gruppo n. 6 il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie o il diploma di professore di disegno architettonico.

Valgono inoltre come titoli d'ammissione i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e del R. decreto 11 marzo 1923, n. 620.

Art. 4.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato dall'art. 7, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità, dimora dei candidati, il gruppo di concorso a cui essi chiedono di partecipare e il luogo ove intendano che sia fatta loro ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli.

Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media, ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che verranno fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del tribunale o dal Pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato attestante il possesso della capacità fisica necessaria per l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

e) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento pel quale è bandito il concorso, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3;

g) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore o dal Direttore dell'Istituto;

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

i) elenco, in carta libera, completo, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presenta ordinanza.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione della presente ordinanza con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 5.

I mutilati ed invalidi di guerra devono dimostrare il possesso di tale loro qualità mediante certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-1918 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

* *

Gli ex combattenti debbono dimostrare di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 18, comma 1° del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (vedi nota all'art. 2) mediante presentazione dello stato di servizio o foglio matricolare, completato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni che integrino i dati in esso contenuti e che dovranno essere rilasciati, a richiesta dell'interessato, dai Comandi di deposito o di distretto, giusta le istruzioni date, in casi simili, dal Ministero della guerra con la circolare n. 77, dell'8 gennaio 1923 (vedi allegato). Dovranno inoltre esibire un certificato della competente autorità scolastica locale (presidi dei regi istituti d'istruzione o provveditori agli studi) da cui risulti l'epoca, la durata (data di inizio e di fine ed eventuali interruzioni) del servizio di supplente prestato, con la indicazione della disciplina impartita e delle classi tenute. Ove trattisi di insegnanti di ruolo o supplenti in scuole pareggiate, il certificato dovrà essere rilasciato dall'amministrazione dell'ente e vistato dal Provveditore agli studi. Per gli assistenti universitari occorrerà un certificato rilasciato dal Rettore della Università. Le infermiere di guerra dovranno esibire il documento giustificativo del servizio prestato, rilasciato dalle competenti autorità. I candidati che abbiano conseguito o ritengano di aver conseguito una votazione non inferiore ai 7 decimi in concorsi speciali per cattedre di scuole medie Regie dal 1919 in poi cureranno di dare al Ministero le opportune indicazioni.

La qualità del servizio scolastico sarà accertata dal Ministero con tutti i mezzi a propria disposizione, e principalmente con le note informative rilasciate dalle autorità scolastiche.

Art. 6.

Ai documenti elencati negli articoli precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di un'autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditorati agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che partecipano a più gruppi di concorsi debbono presentare una domanda separata per ciascun gruppo. Una sola domanda dovrà essere documentata in modo completo: ai quali documenti potranno richiamarsi l'altra o le altre domande.

In nessun caso sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre amministrazioni.

Art. 7.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate da tutti i documenti indicati negli articoli 4 e 5 debbono pervenire al Ministero (Direzione generale struzione media, ufficio concorsi) non oltre il 20 agosto 1925.

Fermo restando per tutti i candidati l'obbligo del concorso per titoli ed esame orale, sono considerate pienamente valide le domande già presentate in base all'ordinanza ministeriale del 22 dicembre 1924 da coloro che si trovavano nella condizione di avvalersi delle norme di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832.

Art. 8.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 9.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e prova orale. Questa comprenderà due esperimenti da giudicarsi complessivamente (lezione e colloquio) indipendentemente da ogni programma prestabilito.

La lezione dovrà vertere su di un tema che si riferisca al programma d'insegnamento, assegnato un giorno innanzi; alla lezione seguirà il colloquio di non meno di 30 minuti su argomento di carattere generale relativo alle discipline del concorso.

Nella valutazione dei titoli si terrà speciale conto delle ricompense al valor militare e della croce di guerra.

Per la classificazione dei titoli la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, dei quali 40 sono riservati ai titoli militari, comprese le ricompense al valor militare e la croce di guerra: per il resto dei punti è lasciata alla Commissione ampia libertà di ripartizione tra la prova di esame e gli altri titoli dei candidati.

Per le vedove di guerra i cento punti saranno a totale disposizione della Commissione per la classificazione della prova orale e dei titoli di studio, didattici, ecc.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che conseguano una votazione non minore di 70 centesimi.

Art. 10.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione ed avranno inizio secondo il diario seguente:

Gruppo	1°	— 12 ottobre 1925;
»	2°	— 10 ottobre 1925;
»	3°	— 9 ottobre 1925;
»	4° *a*)	— 5 ottobre 1925;
»	4° *b*)	— 7 ottobre 1925;
»	4° *c*)	— 8 ottobre 1925;
»	4° *d*)	— 1 ottobre 1925;
»	4° *e*)	— 1 ottobre 1925;
»	4° *f*)	— 2 ottobre 1925;
»	4° *g*)	— 1 ottobre 1925;
»	5°	— 13 ottobre 1925;
»	6°	— 14 ottobre 1925.

I concorrenti saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni o direttamente o mediante comunicazione fatta sul Bollettino ufficiale. Il Ministero si riserva di cambiare le date sopra indicate: delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti seguire la pubblicazione del Bollettino stesso.

Art. 11.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 7 decimi. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, convertito in legge con legge 25 giugno 1925, n. 1090, le Commissioni esaminatrici indicheranno nella graduatoria dei vincitori se fra questi siano compresi mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi banditi con la presente ordinanza saranno nominati dopo che siano assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina.

Nei concorsi che danno accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi di istituto, l'assegnazione a questi diversi tipi d'istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 13.

Le Commissioni esaminatrici sono direttamente nominate dal Ministro indipendentemente dalla designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione e sono retribuite a' sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.

Art. 14.

Per quant'altro non è espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicheranno le norme del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, in quanto non siano in contrasto con quelle dei precedenti articoli.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più diffusa pubblicità alla presente ordinanza.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 20 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta – il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45)

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile ,la formulazione di questi particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto col quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'*appartenenza a reparti combattenti* alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, *deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante*, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato *presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo.* Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze(fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in *territorio dichiarato in stato di guerra*, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita *dalla zona di guerra*, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare Ufficiale*, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il* 4 *novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); *l'*11 *novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato

presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della *buona condotta*, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa *di massima* presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda *i reati*, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra, se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma e art. 44, comma 1°, lettera *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma 1°, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relative alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali danno diritto all'abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'ordine militare di Savoia, medaglia di oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo all'abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi; poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valor militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 *del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero* (*Direzione Generale Leva e Truppa - Divisione Matricole*) *ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.*

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del Regio decreto in esame, danno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data

e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra, (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio Ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del R. Esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: DIAZ.

Concorsi per titoli ed esame a cattedre in Regi istituti medi di 2° grado riservati ai mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il Regolamento del 4 settembre 1924, n. 1533, sui concorsi esami di Stato a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'insegnamento medio;

Veduto il R. decreto-legge del 4 maggio 1925, n. 735, contenente disposizioni per il conferimento di cattedre nelle sedi di secondaria importanza nei Regi istituti medi di istruzione di secondo grado;

Ordina:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli ed esami senza limitazione di posti a cattedre di secondaria importanza nei Regi istituti medi di istruzione di secondo grado.

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso
1° gruppo: matematica e fisica.	a) Liceo: matematica e fisica. b) Istituto tecnico: matematica e fisica. c) Liceo scientifico: matematica e fisica. d) Istituto magistrale: matematica e fisica.
2° gruppo: filosofia, storia e pedagogia.	a) Liceo: filosofia, storia ed economia politica. b) Istituto magistrale: filosofia e pedagogia. c) Liceo scientifico: storia, filosofia ed economia politica. d) Liceo femminile: storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.
3° gruppo: computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: computisteria e ragioneria.
4° gruppo: materie giuridiche ed economiche.	a) Istituto tecnico: istituzioni di diritto. b) Istituto tecnico: economia politica, scienza finanziaria e statistica.
5° gruppo: agraria.	Istituto tecnico: agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.
6° gruppo: costruzione e topografia.	a) Istituto tecnico: costruzioni e disegno di costruzioni. b) Istituto tecnico: topografia e disegno topografico.
7° gruppo: chimica.	Istituto tecnico: chimica.
8° gruppo: musica e canto.	Istituto magistrale: musica e canto corale.

Art. 2.

Ai predetti concorsi per titoli ed esami sono ammessi esclusivamente:

a) i mutilati ed invalidi di guerra a qualunque categoria appartengano e le vedove di militari ed assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-1918 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi;

b) gli ex combattenti che si trovino, per quanto riguarda il servizio militare, nelle condizioni di cui all'art. 18 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 (1) anche se non abbiano prestato finora servizio negli istituti medi d'istruzione Regi o pareggiati.

Nella categoria b) sono comprese anche le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi è richiesto il possesso di uno dei titoli di cui al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

(1) Ex combattenti feriti o decorati al valor militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti mobilitati, e, quanto ai militari addetti ai comandi, abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata.

Art. 3.

I concorsi di cui ai precedenti articoli hanno il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nei casi in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione per l'insegnamento delle discipline stesse.

La tabella *A* annessa alla presente ordinanza indica nella seconda colonna per ognuno dei concorsi i titoli d'ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (3ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*), e sono determinati (4ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

Art. 4.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente articolo e alla tabella *A* (2ª colonna, lettera *b*) annessa alla presente ordinanza, e cioè di titoli di ammissione che non abbiano pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire la abilitazione professionale e di conseguire la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui all'art. 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

Art. 5.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 10 debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, il gruppo del concorso a cui i candidati chiedono di partecipare, dimora e luogo ove essi intendono che sia fatta loro ogni ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto negli articoli 6, 7 e 9) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) originale o copia autentica del titolo in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonna 2ª) annessa alla presente ordinanza. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1922, n. 1573, e del Regio decreto 11 marzo 1923, n 620;

g) il certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria Universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

i) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione della presente ordinanza con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Art. 6.

Coloro che intendono partecipare a più gruppi dei concorsi indicati debbono presentare altrettante domande, una sola

delle quali deve essere documentata in modo completo; ai quali documenti potranno richiamarsi l'altra o le altre domande.

Art. 7.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma dell'articolo 4 della presente ordinanza al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale debbono indicare nella domanda:

a) il nome e cognome dei propri genitori;

b) il luogo di nascita e di residenza propria e della famiglia;

c) il gruppo di concorso a cui chiedono l'ammissione; e debbono unirvi il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o copia autentica).

Art. 8.

Ai documenti elencati negli articoli precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore della Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 9.

I mutilati ed invalidi di guerra devono dimostrare il possesso di tale loro qualità mediante certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera Nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Gli ex combattenti debbono dimostrare di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 18, comma 1° del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 (vedi nota all'art. 2) mediante presentazione dello stato di servizio o foglio matricolare, completato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni che integrino i dati in esso contenuti e che dovranno essere rilasciati, a richiesta dell'interessato, dai Comandi di deposito o di distretto, giusta le istruzioni date, in casi simili, dal Ministero della guerra con la circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 (vedi allegato). Le infermiere di guerra dovranno esibire il documento giustificativo del servizio prestato rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 10.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi), non oltre il 20 agosto 1925.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentata la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 11.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Art. 12.

Tutti i concorsi indicati nella presente ordinanza sono per titoli ed esami.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima delle prove orali limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse.

Il servizio d'insegnamento è computabile tra i titoli soltanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati.

Nella valutazione dei titoli si terrà speciale conto delle ricompense al valor militare e della croce di guerra. La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, dei quali 40 sono riservati ai titoli militari, comprese le ricompense al valor militare e la croce di guerra. Per il rimanente è lasciata alla Commissione la più ampia libertà di ripartizione fra le prove di esame e gli altri titoli dei candidati. Per le vedove di guerra i cento punti saranno a totale disposizione della Commissione per la classificazione delle prove d'esame e dei titoli di studio, didattici, ecc.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e il servizio non lodevole, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 13.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta, pei concorsi di cui ai gruppi 1, 2, 4, 8 di cui all'elenco dell'art. 1;

b) una prova grafica per il concorso di cui al gruppo 6°;

c) una prova orale, oltre che nei concorsi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), in tutti gli altri concorsi.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di cinque ore dalla dettatura del tema.

I concorrenti che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati alla prova scritta o grafica non sono ammessi alla prova orale.

La prova orale verterà sui programmi stabiliti con R. decreto 18 gennaio 1925, n. 175 e comprenderà due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte nella serie di venti tesi. Il secondo esperimento consisterà in una lezione contenuta nei limiti delle cattedre messe a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 14.

Le prove scritte e grafiche e le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo a Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Nella annessa tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore otto del mattino.

I concorrenti ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, mediante comunicazione diretta o fatta sul Bollettino Ufficiale. Il Ministero si riserva di cambiare la data degli esami: delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del Bollettino.

Art. 15.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia), oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da regio notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella dei notaio dal presidente del Tribunale.

Art. 16.

Per ogni concorso saranno formate due graduatorie, la prima di vincitori, la seconda di idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 7 decimi. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1823 convertito in legge con legge 25 giugno 1925, n. 1090, le Commissioni esaminatrici indicheranno nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi per ordine di merito, tutti i concorrenti provvisti dei titoli di ammissione di categoria *b*) di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa alla presente ordinanza (titoli sprovvisti di valore pieno d'abilitazione per le discipline messe a concorso), purchè conseguano la votazione complessiva non inferiore a 6 decimi.

I concorrenti con titoli di ammissione di categoria *b*) che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori non saranno compresi una seconda volta, all'effetto del conseguimento del diploma di abilitazione, in quella degli idonei.

I concorrenti provvisti di titoli di ammissione di categoria *b*) che a norma dell'art. 4 della presente ordinanza abbiano dichiaratto di voler limitare la loro partecipazione al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale del'insegnamento medio, saranno inclusi nella sola graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I vincitori dei concorsi banditi con la presente ordinanza saranno nominati dopo che siano state assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina.

Nei concorsi che danno accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione a questi diversi tipi d'istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza d'ufficio dall'Amministrazione.

Gli idonei non hanno nessun titolo per essere nominati, nemmeno in caso di rinuncia di qualcuno dei vincitori.

Art. 18.

A tutti i concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei e a quelli compresi nella graduatoria dei vincitori che siano stati ammessi al concorso in base a uno dei titoli di categoria *b*), di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa alla presente ordinanza, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 3ª e 4ª della predetta tabella *A*.

Art. 19.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate direttamente dal Ministro indipendentemente dalla designazione della Giunta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e retribuite a norma degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questa ordinanza e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applica il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi di istruzione daranno la più ampia diffusione alla presente ordinanza.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TABELLA A.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti di titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
1° GRUPPO: Matematica e fisica.	Laurea mista in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita dopo tale data, quando, in questo secondo caso, i candidati furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea in matematica. Laurea in fisica. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche (salvo il caso previsto nella colonna precedente).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
2° GRUPPO: Filosofia, storia e pedagogia.	—	Laurea in filosofia. Laurea in lettere. Laurea in giurisprudenza. Diploma di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, di materie letterarie, di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di italiano, latino, storia e geografia, di pedagogia e filosofia degli istituti di magistero (nuovo ordinamento).	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia, storia, in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
3° GRUPPO: Computisteria e ragioneria.	Diploma di ragioneria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia conseguito prima del 2 febbraio 1924.	Diploma di ragioneria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia conseguito il 2 febbraio 1924 o posteriormente. Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di commercio di Venezia. Laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori commerciali integrata dai corsi complementari magistrali in ragioneria. Laurea in matematica.	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria nelle scuole medie.
4° GRUPPO: Materie giuridiche ed economiche.	Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era iscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in giurisprudenza, diploma di economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia; in tutti i casi non previsti, per ognuno di tali titoli, nella colonna precedente.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in tutte le scuole medie.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti di titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
Segue 4° GRUPPO: Materie giuridiche ed economiche.	Diploma in economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia conseguito prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in economia e diritto del Regio istituto superiore commerciale di Venezia. Laurea in scienze economiche dei Regi istituti superiori di commercio integrata dai corsi magistrali in economia e diritto.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche in tutte le scuole medie.
5° GRUPPO: Agraria.	Laurea in scienze agrarie conseguita prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita il 2 febbraio 1924 o dopo tale data.	Diploma in agraria.	Agraria in tutte le scuole medie.
6° GRUPPO: Costruzioni e topografia.	Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea	Laurea d'ingegnere civile, nei casi non previsti nella colonna precedente. Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. Laurea in matematica. Laurea in fisica.	Diploma di costruzioni e topografia	Costruzioni e disegno costruttivo; topografia e disegno topografico nelle scuole medie.
7° GRUPPO: Chimica.	Laurea in chimica conseguita entro il 31 novembre 1924. Laurea in chimica conseguita dopo il 31 dicenbre 1924, quando il candidado si trovava inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa	Laurea in chimica conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso prevista nella colonna precedente). Laurea in chimica e farmacia. Diploma in farmacia. Laurea in chimica industriale.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
8° GRUPPO: Musica e canto.	—	Abilitazione ministeriale per titoli rilasciata in base all'art. 14 del R. decreto 26 giugno 1902, n. 383. Abilitazione per esami all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali conseguita in base al decreto sopra ricordato. Licenza superiore da un conservatorio di musica, o titoli già riconosciuti equipollenti alla detta licenza	Diploma di musica e canto.	Musica e canto nelle scuole medie.

TABELLA B

Giorno nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi articoli 13 e 14 della ordinanza).

Numero del gruppo del concorso secondo l'articolo 1	GIORNO DELLA PROVA
1° gruppo	9 ottobre 1925
2° »	16 ottobre 1925
3° »	17 ottobre 1925
4° »	20 ottobre 1925.
5° »	9 ottobre 1925
6° »	19 ottobre 1925
7° »	21 ottobre 1925
8° »	22 ottobre 1925

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 20 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile ,la formulazione di questi particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto col quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'*appartenenza a reparti combattenti* alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, *deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante,* e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato *presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo.* Non sarà però tenuto conto del servizio nello fortezze(fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in *territorio dichiarato in stato di guerra,* possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita *dalla zona di guerra,* anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare Ufficiale,* ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il còmpito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: *il 4 novembre* 1918 per il fronte dell'ex impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); *l'11 novembre* 1918 per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della *buona condotta,* che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i scondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa *di massima* presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda *i reati,* vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso

l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce *inescusabili* (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia interveuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra, se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito *nulla osta* che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma e art. 44, comma 1°, lettera *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma 1°, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relative alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali danno diritto all'abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'ordine militare di Savoia, medaglia di oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo all'abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel *Bollettino* dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi; poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valor militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione Generale Leva e Truppa - Divisione Matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del Regio decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati,* le rispettive amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra, (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio Ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del R. Esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: DIAZ.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.